

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1210

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CORTIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2002

—————

Legge quadro sul cavallo nella campagna e nei centri ippici

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
CAPO I - Turismo equestre	»	5
CAPO II - Equitazione	»	7
CAPO III - Ippoterapia	»	12
CAPO IV - Disposizioni finali	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il cavallo negli ultimi tempi è stato rivalutato sia nello sport agonistico, sia nel turismo e addirittura come vera e propria terapia sanitaria.

Benché sembri tramontata la visione romantica della cavalleria, come pure l'uso storico del cavallo come mezzo di trasporto e come traino in agricoltura, viene infatti man mano riscoperta un'utilità di questo animale che da sempre è stato l'animale più vicino all'uomo.

Il cittadino stressato dalla vita caotica, dal rombo dei motori e con i polmoni che assorbono l'aria inquinata, sempre più spesso ritrova la sua serenità e la possibilità di respirare aria più pulita, attraverso passeggiate agresti a cavallo. Il fiorire di numerosissimi maneggi ha reso quello che fino a ieri poteva essere considerato un privilegio solo di una certa classe sociale un sano passatempo alla portata di tutti. Purtroppo una proliferazione incontrollata e selvaggia di centri ippici, che - in assenza di regolamentazioni - si avvalgono spesso di mistificatori al posto di specialisti del settore, costituisce il rovescio della medaglia di questa enorme diffusione.

In questo campo, che ormai è diventato un fenomeno di massa poiché i costi sono relativamente bassi e, quindi, accessibili a molte fasce sociali, ruotano capitali e interessi di enorme importanza. Si può calcolare che i centri esistenti in forma ufficiale sono diverse migliaia, oltre quelli che aprono in forma stagionale e provvisoria.

La non obbligatorietà di personale qualificato all'interno di ogni centro ippico può causare spesso agli ignari frequentatori sgradi e gravi inconvenienti.

Se si considera, inoltre, che il territorio italiano, nella sua varietà e diversità naturali-

stica, paesaggistica e culturale, offre numerosissimi luoghi accessibili spesso esclusivamente a cavallo, si ritiene indispensabile legiferare in modo tale da poter aiutare questa forma di turismo, che permette un rigoroso rispetto della natura.

Poter visitare ruderi o reperti storici-archeologici o borghi abbandonati o amene località dagli splendidi paesaggi con un mezzo non inquinante come il cavallo è una possibilità da diffondere e sostenere.

Diventa, quindi, di attualità pensare a una rete di ippovie lungo le quali sia possibile avere punti di sosta che potrebbero essere anche costituiti dal recupero di vecchi casali abbandonati che, altrimenti, con il passare del tempo e il disinteresse sparirebbero completamente. I valori psicologici e terapeutici di una tranquilla passeggiata a cavallo sono certamente ormai noti, al punto tale che per il loro recupero funzionale e sociale i soggetti afflitti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, dipendenti da varie cause sono curati mediante l'ippoterapia.

Anche in questo caso, come in quelli precedentemente descritti, manca una normativa specifica di riferimento. Infatti, nonostante in Italia vi sia tutta una serie di provvedimenti legislativi che regolano minuziosamente ogni aspetto della vita quotidiana, nel settore del cavallo c'è un vuoto normativo.

Mancano regole nazionali su come devono essere le scuderie, sull'identificazione dei cavalli, sui documenti da possedere montando un cavallo su strade pubbliche, eccetera. Questo vuoto legislativo crea confusione e permette a impostori di fregiarsi e spacciarsi per istruttori, guide di turismo equestre, maniscalchi, eccetera, senza mai aver partecipato a corsi e conseguito alcuna

qualifica. Gli incidenti in questo settore sono talvolta anche gravi, o addirittura drammatici.

Il vuoto legislativo è talmente grande che chiunque può facilmente ottenere il nulla-osta dal comune di competenza per aprire un circolo ippico o di turismo equestre, senza la presentazione di alcun titolo che lo qualifichi o lo abiliti a tale attività.

Così pure mancano regole per incentivare il turismo equestre, il recupero di casali abbandonati e il ripristino di tratturi e vecchie mulattiere.

Non è da dimenticare una regolamentazione del patrimonio equino di tutto il territorio, oltre all'identificazione delle razze in via di estinzione.

Occorrono regole per il convenzionamento e l'accesso del pubblico all'ippoterapia. È necessario, quindi, disciplinare interamente questo settore con una legge quadro adeguata, che non tralasci di regolamentare l'equiturismo, basilare formula per valorizzare moltissime aree dimenticate, che non potrebbero essere altrimenti raggiunte se non con mezzi inquinanti.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

TURISMO EQUESTRE

Art. 1.

(Definizione di turismo equestre)

1. Ai fini della presente legge, per «turismo equestre» si intendono le attività turistiche, ludico-addestrative e sportive non agonistiche, anche a carattere economico, effettuate con cavalli montati o attaccati.

Art. 2.

(Sentieristica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla riapertura e manutenzione di sentieri o tratturi atti al turismo equestre montato, completando i relativi tragitti, previo parere della Federazione italiana turismo equestre ed equitazione di campagna (FITETREC-ANTE), al fine di garantire la continuità tra i vari percorsi, anche mediante i necessari aggiornamenti ai propri piani urbanistici.

2. Le regioni e le province autonome, nei cui territori siano ubicati centri abilitati al turismo equestre, garantiscono un'adeguata informazione nonchè tutta l'assistenza necessaria per l'utilizzo dei percorsi di cui al comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono, in particolare, curati i percorsi che si trovano nelle

vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche o di antiche borgate rustiche.

Art. 3.

(Luoghi di sosta)

1. Al fine di agevolare il turismo equestre, i centri di turismo equestre, che risultino affiliati alla FITETREC-ANTE in base ad apposita certificazione rilasciata dalla Federazione stessa e che operino da almeno due anni, possono avanzare richieste agli enti territoriali competenti per il recupero, a proprie spese, di vecchi stabili non utilizzati e di proprietà della regione, della provincia o del comune in cui il centro stesso abbia la propria sede, al fine di trasformarli in punti di tappa.

2. La richiesta di cui al comma è presentata all'ente territoriale competente, allegando il progetto per la trasformazione dei locali, con particolare riferimento a quelli destinati alla scuderizzazione, che devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti. Tale conformità è accertata dalla competente azienda sanitaria locale.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, l'autorità competente provvede a rilasciare apposita autorizzazione, che può comunque prevedere particolari condizioni a carico del concessionario, e, contestualmente, dispone la concessione dello stabile.

Art. 4.

*(Requisiti per circolare a cavallo
in luoghi pubblici)*

1. Chiunque circoli a cavallo in luoghi pubblici deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed è tenuto al rispetto delle disposi-

zioni in materia previste dallo stesso codice della strada. Il medesimo soggetto, inoltre, deve essere in possesso della documentazione identificativa del cavallo, di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché dell'autorizzazione a montare rilasciata dalla FITETREC-ANTE o dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), o, in alternativa alla predetta autorizzazione, può stipulare un'apposita assicurazione per la responsabilità civile e portare con sè il relativo certificato, o copia della polizza.

CAPO II EQUITAZIONE

Art. 5.

(Centri ippici)

1. Si definisce «centro ippico» un insieme di elementi immobiliari e mobiliari entro i quali siano ospitati almeno otto cavalli addestrati e idonei all'uso turistico, ludico-addestrativo o agonistico.

2. Il centro ippico di cui al comma 1 può essere gestito da un'impresa o da un'associazione, anche senza scopo di lucro.

3. Ai fini della tutela dei cavalli, il centro ippico ha un numero di recinti per cavalli pari alla metà dei cavalli ospitati nel centro stesso.

4. Ogni cavallo ospitato nel centro ippico deve avere la possibilità di stazionare per almeno dodici ore della giornata nei recinti per cavalli.

Art. 6.

(Requisiti per l'apertura di un centro ippico)

1. Per l'apertura di un centro ippico le autorità competenti ai sensi dei commi 2 e

3 verificano la disponibilità e l' idoneità dei luoghi a tale fine adibiti, in relazione alle finalità d'uso e alle modalità di scuderizzare i cavalli.

2. L' idoneità sanitaria dei luoghi di cui al comma 1 è certificata mediante apposito nulla osta rilasciato, ai sensi della vigente normativa in materia, dalla azienda sanitaria locale competente. L' idoneità tecnica dei predetti luoghi è certificata mediante apposito nulla osta rilasciato dalla FITETREC-ANTE, dall'Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre (ANIRE) ovvero dalla FISE, a seconda dell'indirizzo dell'attività del centro.

3. L' autorizzazione per l' apertura del centro ippico è rilasciata dal comune competente per territorio. Nell' autorizzazione deve risultare che la conduzione tecnica del centro ippico è obbligatoriamente affidata ad una persona iscritta in uno dei registri equestri di cui all' articolo 7, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Art. 7.

(Registri equestri)

1. Sono istituiti, presso la FITETREC-ANTE, l' ANIRE, la FISE, la Società italiana di mascalcia (SIM) e la Scuola del corpo veterinario militare di Pinerolo, appositi registri professionali nazionali equestri, relativi alle diverse attività svolte nei centri ippici.

2. Per l' iscrizione nei registri di cui al comma 1 è necessario essere in possesso del relativo titolo, rilasciato da uno degli enti di cui al medesimo comma 1, come di seguito specificato:

a) registro degli istruttori: titoli rilasciati dalla FITETREC-ANTE o dalla FISE;

b) registro dei maestri di turismo equestre: titolo rilasciato dalla FITETREC-ANTE;

c) registro delle guide di turismo equestre: titolo rilasciato dalla FITETREC-ANTE;

d) registro degli accompagnatori di turismo equestre: titolo rilasciato dalla FITETREC-ANTE;

e) registro degli operatori per la riabilitazione equestre: titolo rilasciato dall'ANIRE;

f) registro dei maniscalchi: titolo rilasciato dalla Scuola del corpo veterinario militare di Pinerolo, o dalla SIM.

3. I titoli rilasciati dalla FITETREC-ANTE possono essere riconosciuti anche dalla Federazione internazionale turismo equestre.

Art. 8.

(Deroghe)

1. Sono estese alle attività sportive equestri e alle attività ad esse collegate, comprese quelle veterinarie, tutte le deroghe urbanistiche, previste dalle disposizioni vigenti nel settore agricolo.

Art. 9.

(Disposizioni previdenziali e assistenziali)

1. I dipendenti dei centri ippici di cui all'articolo 5 sono sottoposti alla contrattazione collettiva nazionale del settore del commercio; agli stessi dipendenti si applicano, da parte degli istituti assistenziali e previdenziali previsti dalla medesima contrattazione collettiva, le disposizioni relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 10.

(Allevamento)

1. Ai fini di cui alla presente legge è definito «cavallo italiano» il cavallo nato nel territorio della Repubblica.

2. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni sulla tutela delle razze equine in via di estinzione, le associazioni di razza, designate ai sensi del comma 6, effettuano il censimento di tutte le razze equine autoctone e, a tal fine, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fissare i criteri identificativi dei propri cavalli.

3. La tenuta dei libri genealogici ai fini di cui al comma 2 è affidata alle singole associazioni di razza, d'intesa con le associazioni provinciali degli allevatori (APA).

4. È istituita, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, una commissione tecnica permanente composta da undici membri dei quali:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) un rappresentante per ognuno degli enti che rilasciano i titoli che abilitano all'iscrizione ai registri professionali nazionali equestri ai sensi dell'articolo 7;

d) un veterinario iscritto nel registro professionale dei veterinari ed esperto di cavalli;

e) tre esperti del settore dei cavalli.

5. I membri della commissione tecnica di cui al comma 4 sono nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, durano in carica due anni e sono rinnovabili. L'esperto di cui alla lettera *d)* del citato comma 4 è scelto fra una terna di nomi proposta dall'Ordine nazionale dei veterinari; ciascuno dei rappresentanti degli enti di cui alla lettera *c)* del medesimo comma è scelto fra una terna di nomi proposta dal rispettivo ente.

6. La commissione tecnica verifica l'esistenza dei requisiti per la tutela di una razza equina e designa, mediante apposito regolamento, l'associazione incaricata della relativa rappresentanza. Con lo stesso regolamento sono fissati i criteri di merito in base ai quali sono corrisposte eventuali sovvenzioni.

7. Il privato allevatore, per ottenere la qualifica del proprio cavallo, deve iscriverlo a un'associazione di razza.

8. Per i cavalli non iscritti in un libro genealogico ai sensi del presente articolo, sono istituiti appositi registri anagrafici, tenuti dalle APA competenti territorialmente.

Art. 11.

(Identificazione del cavallo)

1. A ciascun cavallo destinato ad attività agonistica, ludico-sportiva o turistica è applicato, a spese del proprietario, alla prima visita presso l'azienda sanitaria locale competente, un *microchip*, con rilascio di apposito documento, dal quale risultano gli estremi identificativi dell'animale e dell'allevatore o proprietario.

2. Resta ferma l'applicazione delle norme vigenti in materia di identificazione e di importazione dei cavalli.

3. Il cavallo destinato ad attività ludico-sportiva o turistica è considerato animale d'affezione e tale stato non può essere modificato.

Art. 12.

(Norme sanitarie)

1. In materia sanitaria e di profilassi, si applicano le disposizioni comunitarie e le relative norme nazionali di recepimento.

Art. 13.

(Smaltimento del carcame)

1. Il carcame del cavallo destinato ad attività agonistica, ludico-sportiva o turistica non può essere commercializzato. Per lo smaltimento di tali cavalli o loro parti ovvero per i prodotti che originano dal cavallo medesimo, si applica il decreto del Ministro

della sanità del 26 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1994.

2. Le aziende sanitarie locali competenti autorizzano l'incenerimento dei cavalli di cui all'articolo 11, comma 3.

CAPO III

IPPOTERAPIA

Art. 14.

(Definizione di ippoterapia)

1. Si definisce «ippoterapia» l'insieme delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, dipendenti da qualunque causa, ai sensi degli articoli 14, terzo comma, lettera *m*), 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Possono essere sottoposti a ippoterapia esclusivamente i soggetti di cui al comma 1 che siano dichiarati idonei a tale terapia a seguito di apposita certificazione rilasciata da medici neuropsichiatri o fisiatri, operanti in un centro specialistico convenzionato ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

3. L'ippoterapia è praticata con qualsiasi tipo di cavallo, a condizione che risulti docile, preparato e non affetto da zoppie.

Art. 15.

(Requisiti per l'esercizio dell'ippoterapia)

1. L'ippoterapia è praticata presso centri ippici specializzati e riconosciuti. Per ottenere tale qualifica i suddetti centri devono essere forniti delle necessarie attrezzature medico-sanitarie e di personale qualificato iscritto al registro nazionale degli operatori di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *e*).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, determina le attrezzature necessarie per la pratica dell'ippoterapia. I centri ippici già operanti adeguano le proprie strutture alle disposizioni del decreto stesso entro centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

(Istruttori specializzati)

1. All'interno del centro specializzato di cui all'articolo 15 l'ippoterapia viene effettuata da istruttori abilitati che abbiano conseguito la specializzazione in equitazione terapeutica rilasciata dall'ANIRE e che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e).

2. Possono altresì conseguire la specializzazione in equitazione terapeutica i fisioterapisti, gli psicometricisti e gli educatori professionali previo superamento di un corso tenuto presso centri a tale fine autorizzati.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 è attestata con apposita certificazione rilasciata dal Ministero della salute.

Art. 17.

(Convenzionamento)

1. L'azienda sanitaria locale competente per territorio può stipulare apposite convenzioni con i centri ippici specializzati che effettuano l'ippoterapia ai sensi dell'articolo 15.

2. Il centro ippico specializzato deve possedere una capacità operativa, determinata dall'azienda sanitaria locale competente all'atto della stipula della relativa convenzione, sulla base di un minimo di trattamenti ambulatoriali garantiti e di uno *standard* medio di prestazioni. In caso di mancato rispetto di

tali minimi di prestazione, la convenzione può essere revocata dall'azienda sanitaria locale competente.

3. Nella convenzione sono specificate le modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative e del rilascio delle relative impegnative.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Norma transitoria)

1. Le attività già in essere, che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge, sono rese conformi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

